



6.4.01.01 (ris. mun. 3803 del 29.07.2014)

18 agosto 2014

Ordinanza municipale concernente l'uso delle camere mortuarie e della sala cerimonie presso il Cimitero di Mendrisio

Il Municipio di Mendrisio

Richiamati

- l'art. 192 LOC;
- l'art. 44 RALOC;
- il Regolamento comunale;
- il Regolamento comunale sui beni amministrativi,

preso atto dell'avvenuta messa in funzione presso il Cimitero di Mendrisio delle tre nuove camere mortuarie con i relativi locali e spazi di servizio e di accoglienza nonché della sala per le cerimonie funebri e dei relativi spazi di servizio,

emana

le seguenti disposizioni concernenti l'uso delle camere mortuarie e della sala cerimonie presso il cimitero di Mendrisio.

Sala cerimonie

Art. 1

Su richiesta al Municipio la sala cerimonie viene messa a disposizione per riti e cerimonie funebri. La sala non è consacrata e vi si possono tenere riti funebri indipendentemente dall'appartenenza religiosa del defunto.

Art. 2

La richiesta per l'utilizzo della sala deve essere inoltrata al servizio competente dell'amministrazione cittadina da un'azienda di onoranze funebri con licenza cantonale ad esercitare o dal responsabile religioso conosciuto per la sua appartenenza al rito della cerimonia prevista.

Art. 3

L'uso della sala è prioritariamente concesso per cerimonie riguardanti persone che al momento del decesso erano residenti, dimoranti o attinenti nella Città di Mendrisio. In via subordinata il Municipio può concedere l'uso della Sala per persone decedute sul territorio cittadino o defunti non direttamente legati alla Città.

Art. 4

All'esterno come all'interno della sala non possono essere collocati in maniera permanente simboli, ornamenti o insegne religiose; la loro esposizione provvisoria all'interno è consentita unicamente in occasione dei riti funebri, al termine dei quali dovranno essere rimossi. L'allestimento della sala ed eventualmente dello spazio esterno dovrà essere improntata alla sobrietà, senza appendere oggetti alle pareti al di fuori dei punti predisposti a tale scopo.

Art. 5

Il Municipio può autorizzare, in casi particolari, l'uso della sala cerimonie anche quale camera ardente.

Art. 6

Il richiedente è responsabile del corretto utilizzo dell'infrastruttura, degli arredi e delle apparecchiature. I locali dovranno essere riconsegnati al termine dell'uso debitamente puliti, eventuali danni causati alla struttura e ai suoi arredi saranno fatturati al richiedente.

Art. 7

Nella sala principale, nei locali di servizio e al suo esterno non si possono depositare attrezzature o altro materiale al di là del tempo indispensabile per la preparazione della cerimonia e per il riordino alla sua conclusione.

Art. 8

Per lo svolgimento dei riti funebri di commiato l'orario di accesso alla sala delle cerimonie è compreso dalle ore 08:00 alle ore 18:30, dal lunedì al sabato esclusi i giorni festivi. Per riti funebri in suffragio è permessa un'apertura prolungata fino alle ore 20:30, giorni festivi compresi. In casi particolari e motivati il Municipio può concedere delle deroghe.

Art. 9

L'uso della sala cerimonie è sottoposta al pagamento di una tassa a copertura dei costi di esercizio e manutenzione.

Tassa per l'uso della sala cerimonie:

- per residenti e attinenti per la cerimonia di commiato	Fr.	150.--
- per altri casi per la cerimonia di commiato	Fr.	300.--
- per tutti nel caso di cerimonie in suffragio	Fr.	50.--

Tassa per mancata pulizia	Fr.	300.--
---------------------------	-----	--------

Camere mortuarie**Art. 10**

Su richiesta al Municipio le camere mortuarie, con il relativo catafalco refrigerato, sono messe a disposizione per la collocazione dei defunti in maniera da consentirne la loro visita.

La richiesta per l'utilizzo delle camere mortuarie deve essere inoltrata al servizio competente dell'amministrazione cittadina da un'azienda di onoranze funebri con licenza cantonale ad esercitare.

Art. 11

L'uso delle camere mortuarie è prioritariamente concesso per persone che al momento del decesso erano residenti, dimoranti o attinenti nella Città di Mendrisio. In via subordinata il Municipio può concedere, l'uso delle camere per persone decedute sul territorio cittadino o defunti non direttamente legati alla Città.

Art. 12

In ogni camera ardente è consentita l'esposizione di una sola salma. L'allestimento delle camere dovrà essere sobrio e limitato all'interno del locale e senza appendere oggetti alle pareti.

Art. 13

Il richiedente è responsabile per il corretto utilizzo della camera ardente, per la pulizia al termine dell'uso e per eventuali danni causati al locale, agli impianti o ai suoi arredi. L'apertura e la chiusura della singola camera mortuaria è di responsabilità del servizio di onoranze funebri che ha effettuato la riservazione.

Art. 14

L'uso delle camere mortuarie è possibile in tutti i giorni dell'anno, con gli orari di visita dalle ore 08:00 alle ore 20:00. Il loro uso è sottoposto al pagamento di una tassa a copertura dei costi di esercizio e manutenzione. La fatturazione inizierà il giorno di riservazione o di deposito della salma e terminerà il giorno di partenza della salma, calcolando l'eventuale mezza giornata.

Tassa giornaliera per l'esposizione di una salma nella camera ardente:

- per residenti e attinenti	Fr.	100.--
- per gli altri casi	Fr.	180.--

Tassa per mancata pulizia	Fr.	200.--
---------------------------	-----	--------

Locali di servizio e spazi esterni

Art. 15

Lo spazio riservato ai veicoli funebri e di servizio deve essere utilizzato in maniera discreta e per il tempo strettamente necessario alle necessità del caso. I veicoli non dovranno in alcun caso stazionare nella struttura in modo prolungato oltre lo stretto necessario. Non è consentito il deposito di materiale all'interno o all'esterno della struttura.

Art. 16

L'uso del locale di prosettura e delle relative celle refrigerate è sottoposto al pagamento di una tassa per la copertura dei costi di gestione. Il richiedente è responsabile del loro corretto uso e della pulizia completa del locale e delle apparecchiature al termine dell'uso, così come per eventuali danni causati alla struttura e ai suoi arredi.

Tassa giornaliera per la conservazione di una salma nella cella refrigerata:		
- per residenti e attinenti	Fr.	80.--
- per gli altri casi	Fr.	100.--
Tassa unica per l'utilizzo del locale di prosettura	Fr.	70.--
Tassa per mancata pulizia della cella o del locale	Fr.	200.--

Art. 17

L'uso del locale di prosettura e delle celle refrigerate in caso di necessità viene concesso gratuitamente all'autorità giudiziaria.

Norme finali

Art. 18

Il Municipio ha la facoltà di accordare delle deroghe e di decidere puntualmente su eventuali casi non contemplati nella presente ordinanza.

Art. 19

Contro l'applicazione della presente ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione.

Art. 20

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 4 maggio 2011 al 19 maggio 2011 ed entra in vigore il 20 maggio 2011.

Art. 21

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

Modifica ordinanza (artt. 9 e 14) adottata con risoluzione municipale no. 3803 del 29.07.2014.

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 18 agosto 2014 al 17 settembre 2014.

Il Municipio